



Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

Modifica del 13 dicembre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹ sulle rilevazioni statistiche è modificato come segue:

Statistica n. 155

155. Frutteti in Svizzera

Organo di rilevazione:

Ufficio federale dell'agricoltura

Oggetto della rilevazione:

Gestori, ubicazione, specie, in certi casi varietà, primo anno di coltura, superfici, numero di piante e distanza tra di esse, protezione contro le intemperie e i parassiti, impianti d'irrigazione, scopo d'utilizzo, metodo di produzione

Tipo e metodo di rilevazione:

Aggiornamento dei dati sull'attività d'impianto e di dissodamento

Fonte dei dati:

Cantoni e gestori di frutteti

Obbligo d'informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

Da inizio gennaio a fine settembre

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all'esecuzione:

Cantoni

¹ RS 431.012.1

Disposizioni speciali:

I Cantoni sono indennizzati per il loro lavoro.

Articolo 185 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e articolo 9 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sulla frutta (RS 916.131.11)

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr